



cstf020003@istruzione.it  
cstf020003@pec.istruzione.it  
www.itiscastrovillari.edu.it  
C.F. 83000750782  
Cod. Min. CSTF020003



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Calabria

## Istituto Tecnico Industriale Statale 'E. Fermi'

Via Piero della Francesca, snc - 87012 Castrovillari (CS)  
Tel. 0981 480171 - Fax 0981 1989902

Agli alunni e alle loro famiglie  
Ai docenti e al personale scolastico  
Al sito della scuola

### **Oggetto: nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico**

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all'art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Con la presente circolare si ritiene utile fornire una sintesi delle prime indicazioni di carattere applicativo emanate attraverso la circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione prot. n. 11 dell'8 gennaio 2022.

Si rimanda ai seguenti documenti allegati per ogni ulteriore approfondimento:

- circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione prot. n. 11 dell'8 gennaio 2022;
- circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021;
- decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

### **Misure specifiche per la SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO**

#### **UN SOLO CASO POSITIVO NELLA CLASSE**

PER TUTTI GLI ALUNNI:

- Attività didattica in presenza
- Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
- Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
- MISURA SANITARIA: Auto-sorveglianza.

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

(che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso)

- MISURA SANITARIA: Auto-sorveglianza

## DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE

le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale

PER GLI ALUNNI:

- con ciclo vaccinale primario concluso da MENO di 120 giorni\*\*
- guariti da MENO di 120 giorni\*\*
- con somministrazione dose di richiamo\*\*
  
- Attività didattica in presenza.
- Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
- Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
- MISURA SANITARIA: Auto-sorveglianza.

PER GLI ALUNNI:

- con ciclo vaccinale primario NON concluso
- con ciclo vaccinale primario concluso da PIÙ di 120 giorni
- guariti da PIÙ di 120 giorni
- senza dose di richiamo
  
- Sospensione attività in presenza e Didattica digitale integrata per 10 giorni

PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

(che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso)

- MISURA SANITARIA: Procedura prevista per contatti stretti ad ALTO RISCHIO\*  
(Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021)

## TRE CASI POSITIVI NELLA CLASSE

PER TUTTI GLI ALUNNI:

- Sospensione attività in presenza e Didattica digitale integrata per 10 giorni.
- MISURA SANITARIA: Procedura prevista per contatti stretti ad ALTO RISCHIO\*  
(Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021)

PERSONALE DELLA SCUOLA

(che ha svolto attività nella classe per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso)

- MISURA SANITARIA: Procedura prevista per contatti stretti ad ALTO RISCHIO\*  
(Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021)

\*\* tali condizioni devono essere dimostrate dall'alunno interessato. Ai sensi della nuova normativa, infatti, la scuola è abilitata a prendere coscienza dello stato vaccinale degli studenti.

* PROCEDURA PREVISTA PER CONTATTI STRETTI <i>Circolare Min. Salute 0060136 del 30/12/2021</i>	
Soggetti <b>asintomatici</b> che: <ul style="list-style-type: none"> <li>- abbiano ricevuto dose booster</li> <li>- abbiano completato ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti</li> <li>- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti</li> </ul>	<b>Nessuna quarantena</b> , ma <b>auto-sorveglianza</b> di 5 giorni con tampone iniziale e obbligo di indossare FFP2 per almeno 10 gg dall'ultima esposizione al caso <i>È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi o, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.</i>
Soggetti <b>asintomatici</b> che abbiano completato il ciclo vaccinale primario <u>da PIÙ di 120 giorni con Green Pass in corso di validità</u>	<b>Quarantena 5 giorni</b> con test uscita negativo (molecolare o antigenico)
Per i soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- NON vaccinati</li> <li>- che NON abbiano completato il ciclo vaccinale primario</li> <li>- che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da MENO di 14 giorni</li> </ul>	<b>Quarantena 10 giorni</b> con test uscita negativo (molecolare o antigenico)

DEFINIZIONE DI 'AUTO-SORVEGLIANZA
<p><i>Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.</i></p> <p><i>È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars- Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.</i></p>

TRACCIAMENTO DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
<p>Il nuovo decreto favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la <u>possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5, ovvero dopo il quinto giorno)</u> sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate. Per questo occorre la prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.</p>

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 prof. Raffaele Le Pera

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93